



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sergon Daniele	Sindaco	Presente
Cuzzit Alessio	Vice Sindaco	Presente
Braidotti Pierpaolo	Consigliere	Presente
Capello Sabina	Consigliere	Assente
Crasnich Alessandro	Consigliere	Presente
Cuzzit Romeo	Consigliere	Presente
Fantin Linda	Consigliere	Presente
Manfreda Enrica	Consigliere	Presente
Sturm Andrea	Consigliere	Presente
Gentile Maurizio	Consigliere	Presente
Ballaben Alessandro	Consigliere	Presente
Giorgini Leida	Consigliere	Assente
Specogna Conti Renato	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145; entrata in vigore 01/01/2019);
- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l'art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 30/06/2014, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI e s.m.i;

Visto in particolare l'art. 13.C del regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l'approvazione da parte dei Comuni del piano

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, il soggetto preposto alla gestione dei rifiuti solidi urbani ha predisposto il relativo Piano Finanziario, tenendo conto dei costi dell'anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il 2019.

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato B);

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

Visti gli "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019", costituito da prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e prospetti finali riportanti le nuove tariffe;

Vista inoltre la Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, il quale prevede la modifica del comma 652 aggiungendo quanto segue: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, (art.1 comma 24 lettera a) legge 28 dicembre 2016 n. 208), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzioni di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);

- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

N° componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell'anno 2018, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2019, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

- a. A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
- ISEE inferiore ad Euro 10.000.= riduzione tariffa del 30%
 - ISEE da Euro 10.001.= ad Euro 13.000.= riduzione tariffa del 10%

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli otto, astenuti tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti) contrari nessuno espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2019 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B);
3. Di dare atto che alla presente deliberazione è allegata la relazione al Piano Finanziario anno 2019, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 23 del D.L.n.201/2011 e art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificata quale Allegato A);
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. Di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2019 e con decorrenza 1° gennaio 2019 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

– **utenze domestiche:**

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,488690	51,039278
2	0,570138	119,091648
3	0,628315	153,117833
4	0,674857	187,144018
5	0,721399	246,689842
6 o più	0,756305	289,222573

– **utenze non domestiche:**

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,327493	0,332397	0,659890
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,513715	0,704425	1,218140
3. Stabilimenti balneari	0,404550	0,397597	0,802148
4. Esposizioni, autosaloni	0,276122	0,319612	0,595734
5. Alberghi con ristorante	0,854051	1,123756	1,977807
6. Alberghi senza ristorante	0,513715	0,837384	1,351098
7. Case di cura e riposo	0,642143	0,999747	1,641890
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,725622	1,049606	1,775228

9. Banche ed istituti di credito	0,372443	0,611098	0,983541
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,712779	0,908977	1,621756
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	0,976058	1,125035	2,101092
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	0,667829	0,754285	1,422114
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,744886	0,965229	1,710115
14. Attività industriali con capannone di produzione	0,584350	0,447457	1,031807
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,699936	0,575302	1,275238
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,553987	2,536442	4,090428
17. Bar, caffè, pasticceria	1,168701	1,906167	3,074867
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,130172	1,844801	2,974973
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,988901	1,609567	2,598467
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	1,945694	3,178223	5,123917
21. Discoteche, night club	1,053115	1,094352	2,147467

6. Di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune, deve essere sommato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 comma della legge 17 dicembre 2017, n. 205. L'art. 10, commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, in attuazione della disposizione sopra richiamata, ha disposto che **l'aliquota del tributo è determinata nella misura del 4 per cento** per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019**;
7. Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2019, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:
- a. A favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce di riduzione secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
- ISEE inferiore ad Euro 10.000.= riduzione tariffa del 30%
 - ISEE da Euro 10.001.= ad Euro 13.000.= riduzione tariffa del 10%
8. Di provvedere ad inviare, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi

risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/03, visto l'esito della separata votazione: voti favorevoli otto, astenuti tre (Ballaben, Gentile, Specogna Conti), contrari nessuno, espressi in forma palese.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GRAZIANO MANZINI in data 14 gennaio 2019.

f.to Graziano MANZINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 14 gennaio 2019.

f.to dott. Gianluigi SAVINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Sergon Daniele

Il Segretario
F.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/03/2019 al 17/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Capriva del Friuli, li 02/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Marocutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 26/02/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Marina Marocutti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.